

indicazione del nome del padrone della barca, acciocchè sia tolto l'adito a qualunque frode.

All'ottava, che siano pur affidati a' cittadini di Rimini gli uffizi, di cui parlasi nella domanda e che l'elezione ne appartenga al comune: i quali uffizi siano, i vicariati di Corigliano, di Ceresolo, di Mulaciani, di Germano, di san Giovanni di Marignano, di san Clemente e di Monte Scutato, i soprintendenti alle strade ed ai ponti, il notaro e cancelliere del comune, il regolatore del pubblico orologio, ed il campanaro: possano gl'indicati vicarii giudicare le cause e sino alla somma, di cui è fatta indicazione nella domanda: abbiano ed essi e gli altri uffiziali il salario consueto.

Alla nona, che sia concesso, senza veruna riserva, ciò ch'è domandato.

Alla decima, che si paghi, siccome ai tempi di Malatesta, così anche per l'avvenire; ciò che pagavasi dal comune di Rimini, si continui ancora a pagare da esso: e quanto alle riparazioni delle fabbriche della città, si osservi l'uso introdotto ed osservato sino al presente.

All'undecima e alla duodecima, che si mantengano le consuetudini dei tempi dei Malatesta.

Alla decimaterza, che sia fatto come si chiede, quanto agli statuti, diritti, immunità, usanze, privilegi e frutti appartenenti alla città di Rimini, che furono in vigore sino al presente; ma non già quanto a quelli, che si avessero a stabilire in appresso, se prima per altro non abbiano ottenuto l'approvazione del nostro senato: che si possa anche formare un consiglio civico, non però maggiore di cento consiglieri, nè lo si possa mai radunare, se non di autorità e colla presenza del nostro rettore.

Alla decimaquarta, che l'amministrazione della giustizia in Rimini sia regolata così: le cause criminali e miste appartengano esclusivamente al nostro podestà e alla sua curia, e ne siano inappellabili tutte le sentenze, siccome in ogni altro luogo del nostro dominio: le cause civili dai ducati trenta in giù, siano giudicate